

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder  
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	30i
del:	2020-03-10
autore:	Stefano Seppi Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

## Bonus pubblicità 2020 - invio della "prenotazione" del credito dal 01.03.2020 al 31.03.2020

Come noto<sup>1</sup> con la c.d. "Manovra correttiva" del 2017 è stato riconosciuto a decorrere dal 2018 un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche "on line" e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali per importi maggiori rispetto all'anno precedente<sup>2</sup>.

Nel corso del 2018 è stato approvato il decreto contenente le disposizioni attuative<sup>3</sup> ed è stato pubblicato il provvedimento contenente i modelli di comunicazione con relative istruzioni e le modalità operative per la fruizione del credito d'imposta<sup>4</sup>.

Con il c.d. "Decreto cultura e sport"<sup>5</sup>, sono state apportate alcune modifiche al "bonus pubblicità" ed in particolare:

- è stato reso strutturale, ovvero "a regime", mediante l'utilizzo, a copertura dei relativi oneri, delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione entro il limite complessivo che sarà determinato annualmente con un apposito DPCM;
- è concesso nella misura (unica) pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa).

### 1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del "bonus pubblicità"<sup>6</sup>:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

1 Ns. circolari nnrr. 72/18 del 10.03.2018, 07/19 del 16.01.2019, nr. 28/19 del 15.03.2019 e nr. 82 del 01.10.2019

2 Art. 57-bis, c. 1 del DL 50/2017.

3 DPCM 90 del 15.05.2018

4 Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

5 Art. 3-bis del DL 59/2019

6 Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

## 2 Investimenti ammissibili<sup>7</sup>

Sono ammessi al “bonus pubblicità” l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuate su:

- giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), anche on line;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È espressamente previsto che:

- le emittenti radiofoniche e televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione<sup>8</sup>;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale<sup>9</sup>.

Ai fini del credito d'imposta le spese per acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio, anche se ad esso funzionale o connesso.

### 2.1 Spese escluse dal credito d'imposta<sup>10</sup>

Sono espressamente escluse dal credito d'imposta le spese per:

- le televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro;
- servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

## 3 Condizioni per usufruire del credito d'imposta<sup>11</sup>

Al fine di poter accedere al credito d'imposta il valore complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nell'anno deve essere superiore di almeno l'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Considerato che la norma e il decreto attuativo prevedono espressamente un “investimento incrementale”<sup>12</sup>, sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che nell'anno precedente non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria.

Una volta verificato che vi sia stato un incremento complessivo degli investimenti pubblicitari ammessi al beneficio superiore al 1%<sup>13</sup>, **l'ammontare su cui va calcolato il credito d'imposta deve essere conteggiato distintamente per ogni tipologia di mezzi di informazione, ovvero:**

- **stampa**, da una parte
- **emittenti radiofoniche e televisive** dall'altra.

## 4 Ammontare del credito d'imposta, imputazione delle spese con il criterio di competenza e limiti

Il credito d'imposta è pari:

- al 75%<sup>14</sup> del valore incrementale degli investimenti effettuati.

7 Art. 3 del DPCM 90/18

8 di cui all'art. 1, c. 6 lett. a), numero 5), della L. 249 del 31.07.1997

9 ai sensi dell'art. 5 della L. 47 del 08.02.1948

10 Art. 3, c. 2 del DPCM 90/18

11 Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

12 Art. 57-bis, c. 1 del DL 50/17 e Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

13 Art. 57-bis, c. 1-bis e Art 2, c.1 del DPCM 90/18

14 Art. 2, c. 3 del DPCM 90/18

#### **4.1 Criterio di competenza per la corretta imputazione delle spese agevolabili e rilascio dell'attestazione delle spese effettuate da parte di un soggetto abilitato**

Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza<sup>15</sup>.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da un'apposita attestazione<sup>16</sup> predisposta da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (ad. es. commercialisti) o da un revisore legale dei conti.

#### **4.2 Bonus pubblicità concesso nei limiti delle risorse stanziare dalla legge**

L'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse stanziare annualmente con apposito DPCM entro il 31 marzo di ogni anno<sup>17</sup>.

Per questo motivo, nel caso in cui l'ammontare delle risorse stanziare sia insufficiente rispetto alle richieste ammesse, il credito d'imposta effettivamente fruibile sarà inferiore a quello richiesto. In tal caso le risorse stanziare saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.

#### **4.3 Credito d'imposta effettivamente utilizzabile**

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria<sup>18</sup>, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso<sup>19</sup>.

#### **4.4 Rispetto del limite degli aiuti "de minimis"**

Il bonus fiscale per la pubblicità può essere concesso solo entro i limiti degli aiuti "de minimis"<sup>20</sup>. Tale normativa stabilisce che un'unica impresa non può ricevere aiuti da uno Stato membro per un importo complessivo superiore ad € 200.000 nell'arco di tre esercizi<sup>21</sup>.

Un aiuto, al fine di verificare il superamento dei limiti, può avvenire tramite la consultazione in internet del "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato"<sup>22</sup>. Si precisa però, che poiché i dati relativi agli aiuti di Stato sono stati caricati nel registro dal 2017, fino al 2020 la sola consultazione del registro non è sufficiente al fine della esatta verifica del superamento dei limiti. In base alla normativa istitutiva del registro, solamente dal 01.07.2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi potrà avvenire esclusivamente attraverso il "Registro Nazionale gli aiuti di Stato"<sup>23</sup>.

### **5 Modalità di utilizzo del credito d'imposta e indicazione in dichiarazione dei redditi**

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, nella misura che sarà indicata in un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio<sup>24</sup>.

Per la compilazione del mod. F24:

15 In base all'art. 109 del TUIR, così come richiamato dall'art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

16 Art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

17 Art. 57-bis, c. 3 del DL 50/17 e Art. 4, c. 1 del DPCM 90/18

18 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

19 Ad oggi il testo del DPCM 90/18 non è stato modificato, anche se in futuro il bonus sarà finanziato mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

20 Art. 57-bis, c. 1, del DL 50/2017

21 Art. 3, c. 2 del Regolamento UE n. 1407/2013 (30.000 Euro per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura - Art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 717/2014; 15.000 Euro per le imprese del settore agricolo - Art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 1408/2013)

22 <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

23 Art. 14, c. 6 del DM 115/2017

24 Art. 4, c. 4 del DPCM 90/18

- il codice tributo da utilizzare è “**6900**”;
- come anno di riferimento va indicato l’**anno in cui il contributo è stato concesso**.

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate<sup>25</sup>.

Il credito d'imposta spettante va **indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di maturazione** e di quelli di utilizzo dello stesso<sup>26</sup>.

## 6 Bonus pubblicità e aspetti fiscali

Non essendo presente alcuna disposizione in senso contrario, si ritiene che il “bonus pubblicità” sia soggetto a tassazione sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP.

## 7 Cumulabilità con altre agevolazioni<sup>27</sup>

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normative statali, regionali o europee, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

## 8 Domanda di ammissione all'agevolazione e dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati<sup>28</sup>

Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare:

- nel periodo compreso tra il 01.03 ed il 31.03 di ciascun anno la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (si tratta sostanzialmente di una “prenotazione” del credito d'imposta);
- nel periodo compreso tra il 01.01 ed il 31.01 dell'anno successivo la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.

Per la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” e la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va utilizzato lo stesso modello, barrando la relativa casella. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>29</sup> ovvero sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>30</sup>.

Qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto sia superiore a € 150.000 il richiedente deve rilasciare anche apposite dichiarazioni inerenti la normativa antimafia. Tali dichiarazioni vanno rilasciate barrando le apposite caselle previste sul modello della comunicazione.

25 Art. 4, c. 5 del DPCM 90/18

26 Art. 5, c. 4 del DPCM 90/18

27 Art. 4, c. 3 del DPCM 90/18

28 Art. 2 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

29 <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>

30 <http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

### 8.1 Modalità di presentazione<sup>31</sup>

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo<sup>32</sup>;
- tramite un intermediario abilitato<sup>33</sup> indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>34</sup>.

### 8.2 Termini ordinari di presentazione dei modelli per l'accesso al "bonus pubblicità"<sup>35</sup>

Come sopra precisato:

- **dal 1° al 31 marzo** di ciascun anno va presentata la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta";
- **dal 1° al 31 gennaio** dell'anno successivo va presentata la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

### 8.3 Termini ordinari di comunicazione del credito d'imposta fruibile<sup>36</sup>

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

#### TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI ORDINARI

Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	<b>01.03 - 31.03</b> di ciascun anno
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	<b>01.01 – 31.01</b> dell'anno successivo
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo teoricamente fruibile	<b>entro il 30.04</b> di ciascun anno
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo effettivamente fruibile	dopo l'accertamento degli investimenti effettuati

31 Art. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

32 se la società appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 3, c. 2-bis, del DPR n. 322/98

33 Art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)

34 Art. 3, c. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

35 "Istruzioni per la compilazione del modello" - TERMINI DI PRESENTAZIONE:


<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/>

[Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp)

36 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo  
*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*  
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Handwritten signatures in black ink. From left to right: Peter Winkler, Maurizio Sandrini, and Giancarlo Engeli. The signatures are written in a cursive, flowing style.

**Allegati**

- 1. "Bonus pubblicità" - incarico allo Studio Winkler & Sandrini**

A

Winkler & Sandrini  
Via Cavour 23/c  
39100 Bolzano (BZ)  
E-Mail: info@winkler-sandrini.it  
Fax 0471/062829

**Oggetto: “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini**

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

**“Bonus pubblicità” 2020**

- la predisposizione
  - l'invio telematico
- della “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”
- e
- la predisposizione
  - l'invio telematico
- della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
- rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 4, c. del DPCM 90/2018

-----  
Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Tel. N. \_\_\_\_\_

Ragione sociale : \_\_\_\_\_

Data

Firma